Affidamenti diretti, la continuità tecnica può giustificare nuovi incarichi allo stesso professionista

di Dario Immordino

Data di pubblicazione: 16-11-2026

La successione di incarichi relativi allo stesso progetto può rispondere a esigenze di continuità tecnica, ma l'esperienza acquisita dal precedente affidatario non consente di superare automaticamente il principio di rotazione.

Guida alla lettura

La conoscenza approfondita di un progetto può giustificare nuovi incarichi allo stesso professionista, soprattutto quando le attività successive richiedono di utilizzare studi, verifiche e valutazioni già svolti. La **continuità tecnica può quindi favorire l'efficienza dell'azione amministrativa, ma deve essere conciliata con il principio di rotazione**, che impedisce di riservare stabilmente gli affidamenti diretti agli operatori già incaricati.

La sentenza n. 1315 del 2026 del TAR Brescia definisce una controversia concernente tre incarichi conferiti allo stesso studio professionale per la riqualificazione di un'area. Dopo avere affidato la predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e la documentazione necessaria alla verifica dell'interesse culturale di alcuni immobili, il Comune aveva assegnato allo stesso studio, questa volta in raggruppamento con un ingegnere, la progettazione e ulteriori prestazioni tecniche. La contestazione riguardava la possibilità di confermare il professionista già incaricato nelle precedenti fasi dell'intervento, anziché rivolgersi ad altri operatori.

La conferma è stata ritenuta legittima perché le attività riguardavano lo stesso progetto e lo studio aveva acquisito conoscenze utili per proseguirlo. Le verifiche già eseguite e l'esperienza maturata nella predisposizione dei primi elaborati consentivano di affrontare le successive fasi progettuali senza ripetere attività conoscitive e ricostruire il lavoro svolto. La **scelta del Comune è stata quindi ricondotta a un'esigenza concreta di continuità, anziché alla semplice preferenza per un professionista con il quale aveva già lavorato**.

Anche la distribuzione complessiva degli incarichi ha contribuito alla valutazione. Nei tre anni considerati il Comune aveva affidato 34 contratti professionali, dei quali soltanto tre allo studio interessato, tutti relativi al medesimo intervento. La concentrazione delle prestazioni su un unico progetto è stata considerata diversa dall'attribuzione ripetuta di incarichi indipendenti allo stesso operatore, perché nel primo caso la continuità può rispondere a esigenze tecniche legate allo sviluppo dell'intervento.

L'**art. 49 del Codice vieta di affidare due contratti consecutivi allo stesso operatore quando riguardano il medesimo settore di servizi, la stessa categoria di opere o lo**

stesso settore merceologico. Per incarichi di natura diversa l'amministrazione può quindi confermare il precedente affidatario valorizzandone l'esperienza; per incarichi dello stesso settore, deve invece giustificare la scelta dimostrando, sulla base della struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto.

La **continuità tecnica può rendere preferibile il professionista già incaricato, ma non dimostra, da sola, che altri operatori non siano in grado di svolgere le stesse prestazioni**.

Nel caso esaminato la conoscenza dell'area e delle precedenti attività progettuali rendeva certamente vantaggioso confermare lo studio, ma non dimostrava necessariamente che altri professionisti non potessero svolgere il nuovo incarico.

La sentenza valorizza la **continuità tecnica e il numero limitato di affidamenti ricevuti senza accertare espressamente se le prestazioni appartenessero a settori diversi** (circostanza che escluderebbe il divieto di rotazione) oppure **se mancassero alternative effettive alla conferma del precedente affidatario**. **La motivazione lascia quindi aperta una questione importante**: l'esperienza acquisita può spiegare perché un professionista sia particolarmente adatto a proseguire un progetto, ma non basta a giustificarne la conferma quando la legge impone di verificare anche la possibilità di affidare le prestazioni ad altri operatori.

I **principi del risultato e della fiducia**, richiamati nella decisione, consentono di **valorizzare l'efficienza dell'azione amministrativa e la responsabilità delle scelte, ma non eliminano i limiti previsti a tutela della concorrenza**. Nel caso in esame, le conoscenze già acquisite potevano consentire una progettazione più rapida e coordinata, ma **la maggiore efficienza non esonerava il Comune dal rispetto delle regole sulla rotazione**. Se l'esperienza maturata bastasse da sola a giustificare nuovi affidamenti, ogni incarico diventerebbe il presupposto per ottenere il successivo, trasformando la continuità tecnica in un vantaggio permanente per il professionista già incaricato e riducendo progressivamente le opportunità degli altri operatori.

Ciò posto **la partecipazione del precedente affidatario a un raggruppamento temporaneo non cancella gli incarichi già ricevuti dai singoli componenti, né consente di eludere il principio di rotazione**. **La presenza di un operatore già incaricato non determina però automaticamente l'esclusione del raggruppamento**: occorre verificare se la nuova composizione risponda a effettive esigenze professionali oppure serva soltanto a consentire ulteriori affidamenti a chi ha già lavorato per l'amministrazione. Nel caso esaminato l'ingegnere associato allo studio non aveva ricevuto precedenti incarichi dal Comune e la costituzione del raggruppamento non è stata considerata un espediente per sottrarsi alla rotazione.

Il raggruppamento aveva inoltre presentato un mandato privo dell'autenticazione delle sottoscrizioni richiesta dall'art. 68, comma 6, del Codice, mentre la piattaforma telematica indicava erroneamente la partecipazione dello studio in forma singola. Le irregolarità non sono state considerate sufficienti a invalidare l'affidamento perché gli altri documenti consentivano

di identificare entrambi i professionisti e di accertare la loro volontà di partecipare congiuntamente. L'omessa autenticazione poteva quindi essere regolarizzata senza modificare la composizione del raggruppamento o l'offerta presentata.

La decisione riconosce il valore della continuità tecnica negli affidamenti relativi alle diverse fasi di uno stesso progetto, evitando di considerare illegittima ogni successione di incarichi al medesimo professionista. Resta però necessario **distinguere la convenienza tecnica della conferma dalle condizioni richieste dalla legge per derogare alla rotazione**. La conoscenza del progetto può rendere preferibile il precedente affidatario, ma non deve diventare una ragione sufficiente per escludere gli altri professionisti dalle successive opportunità di incarico.

Pubblicato il 05/10/2026

N. 01315/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00623/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2026, proposto da:

Andrea Vannoni, in relazione alla procedura CIG BBBDBA6D7B,

rappresentato e difeso dall'avvocata Yvonne Messi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Costa Volpino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Lovere, Aretéstudio Architetti Associati Claudio Poli Eleonora Molina, Dario Catalini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia

della determinazione della responsabile dell’Area 3 del Comune di Costa Volpino in data 25/05/2026 n°202 di indizione della procedura di

affidamento diretto dell'incarico per la progettazione P.E.F.E. ed esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e la contabilità finale e di contestuale affidamento dell'incarico al Raggruppamento temporaneo di professionisti fra Aretéstudio Architetti associati Claudio Poli ed Eleonora Molina e l'ing. Dario Catalini;

nonché gli atti ad essa conseguenti, preordinati o connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Costa Volpino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza n. 991 del 14 luglio 2026;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 24 giugno 2026 e depositato in data 29 giugno 2026, il ricorrente, ingegnere iscritto all'ordine degli ingegneri di Bergamo con studio in Lovere e che si occupa della progettazione di opere civili, impugna la determinazione n. 202 del 25 maggio 2026 della

responsabile dell'Area 3 Governo del Territorio del Comune di Costa Volpino, con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 31 marzo 2023 n. 36, dell'incarico riguardante la progettazione, la sicurezza, la direzione lavori e

la contabilità finale dei lavori per la realizzazione del *Waterfront* dell'area

spondale del lago d’Iseo a confine tra il Comune di Costa Volpino e il

Comune di Lovere.

Tale determinazione ha contestualmente affidato il relativo incarico al RTP formato da Aretèstudio e dall’ing. Dario Catalini.

L’importo dell’incarico è pari ad € 133.857,38 oneri di legge compresi.

2. In particolare, il ricorrente espone che il Comune di Costa Volpino e il Comune di Lovere hanno avviato, in convenzione tra loro, un procedimento per la riqualificazione di un’area “

riconducibile a un piccolo promontorio

generato dal conoide di deiezione del torrente Rescudio".

Tale area è ricompresa tra il lago d'Iseo e la strada di collegamento con la Valle Camonica al confine tra i due paesi, in località Macallè, interessata da fabbricati di proprietà privata e da fabbricati demaniali in concessione ai due Comuni.

3. La riqualificazione ha ad oggetto la realizzazione del "

Waterfront

dell'area spondale del lago d'Iseo" a confine tra i due Comuni, con totale

demolizione dei fabbricati di Rufcarni S.p.a. e di tutti gli altri fabbricati

esistenti, per realizzare una pista ciclopedonale e delle “*fasce*” digradanti

verso lago.

4. In relazione a tale riqualificazione il Comune di Costa Volpino aveva in precedenza affidato direttamente ad Aretèstudio sia l'incarico di redigere il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per l'importo di € 6.344,00 oneri di legge compresi (determinazione n. 59 del 10 marzo 2025), sia l'incarico di redigere e presentare alla Soprintendenza competente la documentazione per la verifica dell'interesse culturale dei fabbricati demaniali dati in concessione ai due Comuni dall'Autorità di Bacino dei Laghi di Iseo, Endine e Moro (determinazione n. 497 del 15 dicembre 2025) per l'importo di € 7.800 oltre oneri di legge.

5. La determinazione impugnata (determinazione n. 202 del 25 maggio 2026) sarebbe illegittima sulla base di censure che possono essere così sintetizzate:

a) nonostante l'aggiudicazione dell'incarico sia stabilita a favore del RTP

controinteressato, dal *report* della procedura sulla piattaforma Sintel

risulterebbe che l’offerta è stata formulata dal solo Aretèstudio. La stessa

modalità di partecipazione indicata sarebbe quella della “*forma singola*”.

Anche nella determinazione impugnata si darebbe atto dell’offerta del solo Aretèstudio, mentre nessuna offerta risulterebbe formulata dal RTP o dall’ing. Dario Catalini.

Pertanto, il Comune avrebbe affidato l’incarico a un soggetto diverso da quello che aveva presentato l’offerta;

b) l’assegnazione dell’incarico ad Aretèstudio, seppure in RTP con l’ing. Dario Catalini, sarebbe in violazione del principio di rotazione sancito dall’art. 49 del D. Lgs. 36 del 2023, e delle stesse regole che il Comune di Costa Volpino si era vincolato a rispettare, avendo stabilito all’art. 5 del Disciplinare di incarico di individuare il soggetto da incaricare nel rispetto

“*dei principi di rotazione, non discriminazione e concorrenza*”.

L’assegnazione dell’incarico di cui alla determinazione impugnata, infatti,

segue l'aggiudicazione diretta allo stesso Aretèstudio dell'incarico di redigere la documentazione per la verifica dell'interesse culturale dei fabbricati demaniali (determinazione della responsabile dell'Area 3 Governo del Territorio n. 497 di data 15/12/2025), e questo incarico, a propria volta, è stato preceduto dall'aggiudicazione diretta, al medesimo studio, dell'incarico di redigere il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (determinazione della responsabile dell'Area 3 Governo del Territorio n. 59 di data 10/03/2025).

Per eludere il principio di rotazione non sarebbe sufficiente il ricorso alla fattispecie del RTP tra Aretèstudio e l'ing. Catalini, perché non vi sarebbe prova della costituzione del RTP in questione, mentre vi sarebbe prova della presentazione dell'offerta da parte del solo Aretèstudio;

c) la procedura scelta richiedeva la consultazione di più operatori da individuare attraverso la piattaforma Sintel, come risulterebbe dal richiamo all'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36 del 2023 presente nel Disciplinare di incarico e nella determinazione impugnata.

Ciò nonostante il Comune, con la determinazione impugnata ha disposto l'indizione e contestualmente concluso la procedura con l'affidamento diretto al RTP aggiudicatario, procedura che sarebbe in palese contraddizione con quella scelta originariamente ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 36 del 2023. Alla scelta dell'offerta con il prezzo migliore individuata attraverso la consultazione di più operatori sarebbe stata ingiustificatamente preferita l'assegnazione dell'incarico ad operatori già noti, oltretutto in violazione del principio di rotazione.

6. Il Comune di Costa Volpino, in vista della camera di consiglio dell'8 luglio 2026, in data 7 luglio 2026, ha depositato atto di costituzione meramente formale e una relazione.

7. Alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026 il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività del documento prodotto e, al contempo, ha chiesto termine a difesa.

8. All'esito è intervenuta l'ordinanza n. 991 del 14 luglio 2026 che, rilevata

la tardività del deposito documentale del Comune, avvenuto in violazione del termine di cui all'art. 55 comma 5 cpa, come rilevato dal difensore di parte ricorrente, ha concesso il termine a difesa richiesto, al fine di poter legittimamente acquisire al processo quanto tardivamente depositato dal Comune.

Al contempo, per ragioni di economia processuale e speditezza del giudizio, l'ordinanza n. 991/2026 ha disposto un adempimento istruttorio.

9. Più precisamente, è stato disposto che il Comune chiarisse, in primo luogo, quali e quanti incarichi siano stati affidati ai componenti del RTI controinteressato, sia singolarmente che quali componenti di un RTP, negli ultimi tre anni, anche per compiti di progettazione lavori diversi da quello relativo alla realizzazione del *Waterfront*.

È stato altresì chiesto di indicare, sempre in relazione agli ultimi tre anni, il numero complessivo degli incarichi di progettazione e direzione lavori affidati dal Comune a singoli professionisti o RTP.

Il Comune avrebbe poi dovuto chiarire quale soggetto abbia presentato originariamente l'offerta in relazione alla procedura di affidamento di cui alla determinazione impugnata, il momento della costituzione del RTP controinteressato, e, infine, se nel frattempo sia stato stipulato il contratto, se lo stesso sia stato eseguito in tutto o in parte, specificando ulteriormente se la parte residua conservi un'autonomia organizzativa e funzionale tale da consentire il subentro di altri professionisti.

10. In adempimento dell'ordinanza n. 991/2026, il Comune depositava la relazione richiesta, l'accordo di RTP intervenuto tra Aretèstudio e l'ing. Dario Catalini in data 19 maggio 2026, e il contratto stipulato in data 26 maggio 2026 (oltre alla determinazione impugnata e alla relazione del 7 luglio 2026 già depositata tardivamente per la camera di consiglio dell'8 luglio 2026).

11. In vista della camera di consiglio del 3 settembre 2026 il ricorrente depositava memoria nella quale ribadiva la fondatezza del ricorso, rilevando come la stessa fosse confermata dalla stessa documentazione prodotta dal Comune resistente.

Sempre parte ricorrente depositava la delibera ANAC n. 423 del 18 settembre 2024.

12. A propria volta, il Comune di Costa Volpino, in data 2 settembre 2026, depositava documenti.

Tra questi vi erano il disciplinare d'incarico sottoscritto dai partecipanti al RTP controinteressato, lo schema di parcella sottoscritto dagli stessi, la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dei componenti del RTP, i rispettivi *curricula*, la dichiarazione di contratto e

offerta sottoscritta da Aretèstudio in qualità di mandatario capogruppo

(nonché il patto di integrità sottoscritto dal mandatario e il DGUE Response

di entrambi i componenti del RTP).

13. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2026, considerata la tardività del deposito del Comune sopra richiamato, eccepita da parte ricorrente con contestuale richiesta di termini a difesa, la trattazione dell'istanza cautelare veniva nuovamente rinviata alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.

14. In vista della stessa entrambe le parti depositavano memorie.

15. Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione con avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

16. Per ragioni di chiarezza espositiva risulta non inutile richiamare, pur descrittivamente, l'oggetto del ricorso.

Quest'ultimo può essere identificato nella contestazione dell'affidamento diretto dell'incarico per la progettazione, la sicurezza, la direzione lavori e

la contabilità finale dei lavori per la realizzazione del *Waterfront* dell'area

spondale del Lago di Iseo a confine tra il Comune di Costa Volpino e il

Comune di Lovere. Due gli argomenti da affrontare: (i) la violazione del

principio di rotazione; (ii) l’erronea aggiudicazione al RTP

controinteressato, quando l’offerta sarebbe stata invece presentata solo da

Aretèstudio.

Quest’ultima censura è stata poi integrata con documentazione prodotta successivamente, da cui risulta che il mandato conferito ad Aretèstudio per la presentazione dell’offerta non sarebbe inserito in una scrittura privata autenticata. In mancanza del conferimento del mandato con scrittura privata autenticata, l’offerta avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i componenti del RTP controinteressato.

Preliminarmente: l’eccezione di carenza di interesse al ricorso del

ricorrente

17. Con riferimento all'eccezione di carenza di interesse al ricorso avanzata dal Comune nei confronti del ricorrente, occorre rilevare come il Comune non contesti sostanzialmente che lo stesso sia un operatore economico del settore di riferimento.

Pertanto, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza amministrativa abbia plurime volte ribadito che "*Ha un astratto titolo a impugnare*

l'affidamento non preceduto da gara colui che è operatore del settore di

mercato cui afferisce l'oggetto del contratto. 'Nelle controversie relative a

procedimenti ad evidenza pubblica, la condizione (elemento) radicante, in

modo certo, la legittimazione al ricorso è costituita dalla circostanza della

partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Tale regola

subisce alcune deroghe, concernenti […] la legittimazione dell'operatore

economico del settore, che intende contestare un affidamento diretto o

senza gara” (cfr. in termini *ex plurimis* C. Stato, Sez. IV, 21 luglio 2026 n.

5940).

Ancora la giurisprudenza, a fronte di un affidamento diretto, ha ritenuto che

“*Sussistono infatti la legittimazione e l’interesse della ricorrente a*

contestare l'affidamento dello specifico servizio di ripristino post-incidente,

in quanto operatore economico attivo nel relativo settore di mercato e

aspirante all'aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto il medesimo

servizio” (cfr. in termini TAR Campania, Sez. I, 20 aprile 2026 n. 742).

Nel caso di specie, sia la legittimazione che l’interesse al ricorso possono ricollegarsi, trattandosi di affidamento diretto, proprio alla qualità di operatore economico del settore in capo al ricorrente.

18. Lo stesso Comune, del resto, è pienamente consapevole della giurisprudenza sopra richiamata e, in realtà, contesta come il presente contenzioso sia sostanzialmente strumentale ad altro promosso da Rufcarni S.p.a. (n. 491/2026).

Tale strumentalità si evincerebbe dall’identità del difensore in entrambi i ricorsi.

In realtà, è evidente come si sia di fronte ad un argomento sostanzialmente suggestivo, ma non in grado di superare quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza sopra richiamata. La presenza di interessi ulteriori rispetto a

quello fatto valere in un giudizio non crea interferenze con altri giudizi. Ciascun ricorso si fonda sull'interesse rappresentato nello stesso.

19. Non può neppure condividersi la tesi secondo la quale, dalle argomentazioni successivamente sviluppate dal ricorrente, emergerebbe che le censure riguarderebbero, in realtà, non la scelta del Comune di procedere mediante affidamento diretto, ma le modalità concrete in cui tale affidamento è avvenuto. Vi sarebbe pertanto inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse, in quanto il ricorrente, non selezionato o interpellato dall'Amministrazione, sarebbe privo di una posizione qualificata e differenziata che lo legittimi a censurare tali concrete modalità.

20. A questo proposito, può rilevarsi come ogni contestazione formulata dal ricorrente, ivi compresa quella relativa alla mancata autentica delle sottoscrizioni apposte sul mandato, sia finalizzata proprio a censurare l'affidamento diretto a favore del RTP controinteressato. Gli argomenti utilizzati sono sostenuti dal medesimo interesse sostanziale, ossia rimuovere l'aggiudicazione.

L'ampiezza dell'utilità può variare a seconda dell'argomento eventualmente accolto dal giudice: se venisse accolta la censura relativa alla violazione del principio di rotazione, l'utilità sarebbe massima, in quanto il RTP controinteressato sarebbe automaticamente escluso nella successiva riedizione del potere. Ma anche nel caso in cui venissero accolte solo le censure formali vi sarebbe un'utilità, in quanto il ricorrente avrebbe almeno una *chance* di ripescaggio, e costringerebbe

l’amministrazione a una motivazione aggravata.

Seguendo la tesi del Comune, invece, si finirebbe per comprimere eccessivamente il diritto di difesa dei competitori non destinatari dell’affidamento diretto, limitando le censure utilizzabili alla sola violazione del principio di rotazione.

Al di fuori di questa ipotesi, escludendo la legittimazione e l’interesse in capo a chi non sia stato selezionato o interpellato si renderebbe la procedura mai contestabile.

21. Prima di passare a trattare il merito del ricorso è bene richiamare quanto emerso all'esito dei chiarimenti forniti dal Comune in esecuzione dell'ordinanza n. 991 del 2026.

22. In particolare, il Comune ha chiarito come, negli ultimi tre anni, l'unico incarico affidato all'ing. Catalini sia quello della determina impugnata (quale componente del RTP controinteressato).

Sempre negli ultimi tre anni, ad Aretèstudio risultano affidati tre incarichi relativi al *Waterfront,* compreso quello in esame.

Infine, gli incarichi complessivamente affidati dal Comune nello stesso arco di tempo sono pari a 34.

23. Dalla documentazione depositata in esecuzione dell'ordinanza n. 991 del 2026 risulta poi che l'accordo di raggruppamento è intervenuto in data 19 maggio 2026.

Il merito

24. Una volta superate le eccezioni preliminari formulate dal Comune, e richiamato quanto emerso nell'istruttoria disposta dall'ordinanza n. 991 del 2026, può passarsi a trattare il merito del ricorso.

Questo, però, è infondato, e deve essere conseguentemente respinto.

Il primo motivo di ricorso

25. Con riferimento al primo motivo di ricorso, è vero che nel *report* della

procedura sulla piattaforma *Sintel* la modalità di partecipazione è indicata

come “*in forma singola*”.

E’ però altrettanto vero che la dichiarazione di contratto ed offerta del 19 maggio 2026 (cfr. doc. 15 Comune) è sottoscritta dall’arch. Claudio Poli non semplicemente quale legale rappresentante di Aretèstudio ma quale mandatario del RTP costituito con l’ing. Catalini (sulla questione della

mancata autenticazione delle sottoscrizioni del mandato si v. *infra*).

26. Tutta la restante documentazione richiamata dal *report* della procedura

è riferibile al RTP. Pertanto, è evidente che l'indicazione della modalità di

partecipazione in forma singola costituisce un errore materiale, oltretutto

perfettamente riconoscibile, e, comunque, superato dall’esame della

documentazione cui il *report* si riferisce.

27. Del pari può ritenersi che il mandato, conferito in data 19 maggio 2026, sia anteriore rispetto all'offerta, anch'essa intervenuta in data 19 maggio 2026. In effetti, il mandato può essere stato sottoscritto anche un minuto prima, e non vi è prova che sia successivo. In ogni caso, occorre sottolineare che la condizione di anteriorità del mandato viene soddisfatta anche con la presentazione contestuale dell'offerta e del mandato, in quanto questi elementi devono essere coordinati in senso logico secondo l'intenzione del proponente.

28. Non può condividersi la tesi di parte ricorrente in ordine alla nullità o inefficacia del mandato per mancata autenticazione delle sottoscrizioni in calce allo stesso, formalità prevista dall'art. 68 comma 6 del D.lgs. 36/2023

(*“Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata”*).

29. Superando il problema dell’ammissibilità della censura, che avrebbe

dovuto essere formulata attraverso veri e propri motivi aggiunti, ma potrebbe essere qualificata come specificazione di una censura già

presente nel ricorso, va in primo luogo rilevato che “*l’impegno a conferire*

mandato di cui all'art. 68 del d.lgs. 36/2023 ha natura negoziale ed è

elemento essenziale della volontà contrattuale dell'impresa mandante a

conferire mandato e dell'impresa mandataria ad accettarlo al fine della

stipula del contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, nelle forme e

nella composizione promessa nell'offerta e che tale impegno è funzionale

alla garanzia di serietà e affidabilità dell'offerta nel suo complesso" (cfr. in

termini C. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024 n. 10198 per come richiamata

da TAR Lazio, Sez. II-quater, 2 maggio 2025 n. 8568).

30. La finalità della richiesta di una scrittura privata autenticata è quella di garantire la certezza della provenienza dell'offerta, e indirettamente la serietà dell'offerta stessa.

Si tratta, in altri termini, di un adempimento previsto essenzialmente nell'interesse della stazione appaltante, e per tale motivo non assistito dalla sanzione della nullità, che lo renderebbe rilevabile da chiunque.

La mancata autenticazione, pertanto, può essere contestata dalla stazione appaltante ai fini dell'esclusione dalla procedura di gara solo quando vi sia incertezza sulla riferibilità dell'offerta o sulla sua serietà. Al di fuori di queste situazioni, si espande l'area di legittima e doverosa applicazione del soccorso istruttorio.

È poi evidente che non vi può essere incertezza sulla composizione del

raggruppamento temporaneo quando, come nel caso in esame, l'esistenza del mandato possa evincersi anche dalla documentazione successiva.

Del resto, un'interpretazione formalistica della disposizione in questione non sarebbe coerente con i principi del risultato e della fiducia, di cui, rispettivamente, all'art. 1 e all'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023.

31. Ancora a proposito del mandato, si sottolinea che la delibera ANAC n. 423 del 18 settembre 2024 (cfr. doc. 7 ricorrente), peraltro non vincolante sotto il profilo interpretativo, riguarda comunque una fattispecie non perfettamente sovrapponibile alla presente.

Nel caso esaminato dall'ANAC, infatti, il mandato risultava da una scrittura privata non autenticata intervenuta ben quattro anni prima della procedura.

Inoltre, il mandato faceva "*esclusivo ed esplicito riferimento alla procedura*

de qua (quindi priva di qualsiasi richiamo a quella oggetto dell'odierno

parere)". In tale situazione poteva effettivamente sorgere il dubbio

sull’ultrattività del raggruppamento temporaneo, in quanto occorreva

passare da una gara anteriore a una di molto successiva senza precisi

indici di collegamento. Di conseguenza, il problema non era più

l’irregolarità formale del mandato ma la riferibilità dell’offerta a uno

specifico proponente.

Per tali ragioni, pertanto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso

32. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati

congiuntamente, considerato che in entrambi viene contestato il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto in asserita violazione del principio di rotazione.

33. In proposito, si osserva che il principio di rotazione, codificato nell'art. 49 D. Lgs. 36 del 2023, deve essere coordinato con i principi del risultato e della fiducia ex art. 1 e 2 D. Lgs. 36 del 2023, annoverati tra i principi generali della materia.

34. Questo, ovviamente, non significa che il principio di rotazione possa essere semplicemente ignorato, ma lo stesso deve essere applicato tenendo conto del contesto.

35. Deve quindi valutarsi, sotto il profilo quantitativo, il numero degli incarichi attribuiti (quando si tratti di un raggruppamento temporaneo, ai componenti e al raggruppamento come tale) e l'arco temporale in cui gli incarichi sono stati assegnati ai medesimi soggetti. Al dato numerico deve però essere affiancata una valutazione qualitativa, per stabilire se la reiterazione degli incarichi configuri una posizione di privilegio, in violazione del principio di concorrenza, o se trovi giustificazione in ragioni oggettive.

36. Fatte queste premesse, si ritiene che nel caso di specie, nonostante la reiterazione degli incarichi a favore di uno stesso studio professionale, non vi sia violazione del principio di rotazione.

37. Come risulta dai chiarimenti forniti dal Comune, non contestati in punto di fatto dal ricorrente, nell'arco degli ultimi tre anni l'ing. Catalini non ha mai avuto altri incarichi se non quello di cui alla determinazione impugnata.

38. Per quanto riguarda invece l'altro componente del RTP, gli unici incarichi intervenuti nell'arco di tre anni sono proprio quelli riferiti alla procedura relativa al

Waterfront, i primi due affidati come singolo

professionista.

39. La costituzione di un raggruppamento temporaneo non fa ripartire da zero il computo degli incarichi, ma è evidente che l'affidamento di cui alla determinazione impugnata è intervenuto in considerazione delle conoscenze e delle esperienze maturate dal professionista in relazione all'oggetto dell'incarico. La continuità è chiaramente finalizzata a meglio garantire il risultato perseguito dalla stazione appaltante, in perfetta coerenza con i principi della fiducia e del risultato.

40. E' in questo contesto, e con queste precisazioni, che può richiamarsi la giurisprudenza citata dal Comune in tema di principio di rotazione e di RTI, secondo la quale "

richiamare il principio di rotazione a sostegno della tesi

secondo cui un soggetto invitato ad una procedura negoziata non potrebbe

associarsi con un altro soggetto, in quanto precedente destinatario di inviti o

di affidamenti, non trova alcun riscontro nel Codice, nella direttiva 24/2014

e, non è superfluo precisarlo, nel comune buon senso." (si v. anche nello

stesso senso TAR Lazio, Sez. I quater, 17 luglio 2025 n. 14113).

41. Del pari non condivisibile è la censura di cui al terzo motivo di ricorso (mancata consultazione di più operatori economici).

42. Da un lato, si tratta di una riformulazione della censura relativa al principio di rotazione, su cui si è già detto. Dall'altro, occorre sottolineare che il Comune non si è mai vincolato a effettuare una gara informale, in quanto la procedura è sempre stata qualificata come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36 del 2023, quindi anche senza consultazione di più operatori economici (cfr. la stessa determinazione impugnata di indizione e contestuale affidamento - doc. 4 ricorrente).

43. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Quanto alle spese del presente grado di giudizio le stesse, vista la particolarità e complessità della questione, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Costanza Cappelli, Referendario

Laura Marchio', Referendario, Estensore